



COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

Corso Paolino d'Aquileia, 2 - PROVINCIA DI UDINE - C.A.P. 33043

Tel. (0432) 710100 - Fax (0432) 710103 - C.F. - Part. IVA 00512830308

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

(ai sensi regolamento UE n. 1407/2013 e del D. L. 34/2020)

A) OBIETTIVI E FINALITA'

Il Comune di Cividale del Friuli, con il presente provvedimento, intende mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica in atto mediante l'adozione di misure di sostegno per le imprese del territorio comunale maggiormente penalizzate dalle misure restrittive adottate per arginare la diffusione del contagio da Covid-19 e che si sono trovate in difficoltà economica causa la sospensione o il forte ridimensionamento della propria attività, con conseguente calo del fatturato.

Il presente bando stabilisce pertanto i criteri per la concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle microimprese¹ locali, aventi sede unica o una sede operativa o almeno una unità locale nel territorio comunale, che hanno subito una consistente riduzione del fatturato e dei corrispettivi o, per i contribuenti soggetti a regime forfettario, del reddito nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019.

B) RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 artt. da 53 a 64 e s.m.i., cosiddetto "Rilancio Italia", recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

C) DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare delle risorse destinate è pari a € 60.000,00 (sessantamila/00) in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 262 del 15/11/2021.

Il presente bando è finanziato con risorse comunali trasferite ai sensi art. 106 del D. Lgs 34/2020 e con fondi propri.

D) LIMITAZIONI

Può essere presentata una sola domanda per ciascuna microimpresa (ciascun codice fiscale) anche se titolare di più attività.

Qualora risulti inviata più di una domanda, verrà considerata valida l'ultima istanza pervenuta nei termini, che annullerà e sostituirà ogni precedente inviata. Solamente quest'ultima domanda verrà considerata ai fini del procedimento di concessione del contributo di cui alla lettera I) del presente bando.

¹ La definizione di PMI è contenuta nella Raccomandazione n.2003/361/CE, recepita dall'Italia con Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. La Raccomandazione n. 2003/361/CE definisce come impresa ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. Rientrano quindi nella categoria delle imprese le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica. Sulla base della definizione della UE si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.-

E) SOGGETTI BENEFICIARI, ENTITA' E MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Saranno beneficiarie di un contributo pari a € 1.500,00 le prime 40 microimprese aventi i requisiti di cui alla successiva lettera G), rispettanti le modalità di presentazione di cui alla lettera H) e ammesse alla graduatoria stilata in ordine decrescente partendo dall'impresa che ha avuto la maggior riduzione di fatturato e corrispettivi o, per i contribuenti soggetti a regime forfettario, di reddito (espressa in valore percentuale con n. 2 decimali oltre la virgola) tra il 2019 e il 2020.

In caso di parità in quarantesima posizione, verrà ammessa a beneficio l'impresa che avrà provveduto all'invio della richiesta per prima in ordine temporale come risultante dal Sistema informativo comunale; in caso di ulteriore parità il singolo contributo verrà suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto.

Gli importi di cui sopra non sono soggetti alla ritenuta alla fonte (4%), alla luce delle recenti risoluzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

F) ESCLUSIONI

Sono esclusi dai benefici del presente bando le imprese che, seppur operanti nei settori individuati nella lettera G) del presente bando, esercitano la loro attività specifica nei seguenti ambiti:

- agenzie immobiliari
- attività' assicurative
- attività' commerciali al dettaglio di generi alimentari
- attività industriali con capannoni di produzione
- banche e istituti di credito
- case di cura e di riposo, caserme, collettività'
- attività di commercio all'ingrosso
- farmacie
- installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), apertura sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse esercitate in maniera prevalente
- mense e catering continuativo su base contrattuale
- ospedali
- servizi di pompe funebri e attività' connesse
- servizi pubblici
- studi medici
- attività professionali
- commercio *on-line*

G) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ'

I soggetti richiedenti, per poter essere ammessi all'erogazione del contributo, devono soddisfare tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- appartenere alla data del 01/01/2019 alla categoria delle microimprese (si definisce microimpresa, in base al D.M. 18/04/2005, l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) costituite in qualsiasi forma giuridica;
- avere sede unica o una sede operativa o almeno una unità locale nel Comune di Cividale del Friuli;

- risultare attivi alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione del contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, con codice ATECO prevalente (P o A) riferibile ai settori A, B, C, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S, T e U; per le attività agrituristiche il codice ATECO potrà anche essere Secondario (S);
- aver avuto nell'anno 2020 una riduzione del fatturato e dei corrispettivi o, per i contribuenti soggetti a regime forfettario, del reddito derivanti dalla propria attività pari o superiore al 25% rispetto all'anno 2019;
- non devono essere in stato di scioglimento, liquidazione volontaria o coatta, fallimento o sottoposte a procedure concorsuali o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non devono essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- il legale rappresentante, soggetto proponente o soggetti con poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti morali per l'accesso o esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59;
- i soci o coloro che ricoprono un incarico all'interno della microimpresa non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero non devono essere condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e con i versamenti contributivi (DURC). In caso di accertata irregolarità, in fase di erogazione, l'importo previsto verrà versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8 bis;
- essere in regola con le disposizioni previste in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- nell'eventualità che il soggetto richiedente abbia pendenze debitorie con il Comune, ivi comprese morosità sulle rateizzazioni già concesse, deve acconsentire alla compensazione automatica dei debiti e delle morosità con la somma erogata a titolo di contributo;
- rispettare il limite di aiuto "*de minimis*" di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 *de minimis* generale, n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo, n. 717/2014 *de minimis* nel settore pesca, n. 360/2012 *de minimis* SIEG.

H) TERMINI E MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Pena l'esclusione, la domanda di contributo dovrà essere:

- Redatta sul modulo di cui **all'Allegato 1)** al presente bando;
- Inviata entro il giorno **venerdì 3 dicembre 2021**, fatta salva la possibilità di riapertura dei termini su disposizione dell'Amministrazione Comunale, inviando il modulo disponibile sul sito del Comune di Cividale del Friuli www.comune.cividale-del-friuli.ud.it e la copia fotostatica non autenticata del **documento di identità** del sottoscrittore nella sola ipotesi di sottoscrizione con firma autografa; la suddetta allegazione non si renderà necessaria in caso di sottoscrizione con firma digitale;
- Inviata da indirizzo **PEC** all'indirizzo **PEC** comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it.

La trasmissione attraverso PEC e pertanto la verifica della correttezza del procedimento all'interno del Sistema Informativo è ad esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

La mancata osservanza dei termini e delle modalità di presentazione costituirà causa di inammissibilità formale della domanda di contributo con conseguente archiviazione della stessa.

Verrà altresì dichiarata inammissibile ed archiviata la domanda che risulti priva di una o più informazioni obbligatorie richieste dalla modulistica.

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti dal modulo saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

L'invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta e la relativa istruttoria non costituiscono di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le richieste pervenute in tempo utile e solo nei limiti delle risorse rese disponibili.

I) PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Nella procedura di valutazione dell'accoglimento delle domande verranno verificati i seguenti punti:

- Presentazione della domanda nei termini e con le modalità previsti dal presente bando;
- Presentazione completa della domanda (sarà inammissibile la domanda che risulti incompleta o priva di una o più informazioni richieste dalla modulistica o di uno o più allegati richiesti dal bando o privi della sottoscrizione);
- Presentazione della domanda non utilizzando la modulistica predisposta dal Comune (Allegato 1 al bando).

Al termine della valutazione, verrà stilato un elenco:

- delle domande accolte in quanto presentate nei termini, con le modalità previste e complete di tutte le informazioni e degli allegati richiesti dal presente bando;
- delle domande respinte per mancanza dei requisiti prescritti (termini, modalità, completezza o sottoscrizione).

Le domande accolte positivamente verranno poi inserite in una graduatoria stilata in ordine decrescente partendo dal richiedente che ha avuto la maggior riduzione di fatturato e corrispettivi o reddito tra il 2019 ed il 2020.

Il procedimento istruttorio delle domande si concluderà con idoneo atto determinativo con il quale, preso atto dell'ammissione ovvero della non ammissione per carenza dei requisiti, si procederà alla erogazione del contributo spettante.

Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 136/2010, accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, da comunicare in sede di domanda di contributo ovvero, se ricorre il caso, mediante compensazione con le pendenze debitorie nei confronti del Comune. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

La liquidazione del contributo all'attività potrà essere eseguito esclusivamente a seguito di:

- verifica positiva della regolarità contributiva (D.U.R.C.)
- verifica positiva rispetto ai limiti previsti dalla disciplina degli aiuti "de minimis" di cui al regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i.

J) AIUTI DI STATO

I contributi alle microimprese beneficiarie sono concessi nel regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e degli artt. da 53 a 64 del D.L. 34/2020. Pertanto, sarà verificata la posizione del soggetto beneficiario all'interno

del Registro Nazionale Aiuti.

K) RINUNCIA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO O CESSAZIONE ATTIVITA'

La rinuncia e/o l'eventuale cessazione dell'attività successive alla presentazione della domanda di contributo dovranno essere comunicate inviando una comunicazione via PEC.

In tal caso il Comune procederà a adottare azioni di recupero delle somme eventualmente già erogate.

L) CONTROLLI

Il Comune di Cividale del Friuli si riserva di eseguire verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti il contributo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 445/00. Qualora venissero riscontrate irregolarità, dichiarazioni mendaci, successivamente alla presentazione della domanda ovvero alla liquidazione, anche parziale, del contributo richiesto, anche in relazione al precedente punto, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso. Il Comune si riserva di procedere al recupero delle somme erogate nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa e se del caso, alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

M) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente bando non costituisce obbligazione per il Comune di Cividale che si riserva pertanto la facoltà, in fase di procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Il Comune di Cividale del Friuli si riserva inoltre la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale;
- riaprire i termini di presentazione delle istanze;
- creare una lista d'attesa di istanze ammesse ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

N) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento viene individuato nel Responsabile dell'Unità Operativa Trattamento economico del personale e tributi.

O) PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI, CONTATTI

Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicato sull'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cividale del Friuli www.comune.cividale-del-friuli.ud.it.

Per qualsiasi informazione relativa al presente Bando è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Cividale del Friuli:

indirizzo posta elettronica: tributi@cividale.net

Tel. 0432/710430 Fax 0432/710433

P) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese.

Cividale del Friuli, 17/11/2021

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E TRIBUTI
Rag. Claudio Caporale**

Unità Operativa Trattamento economico del personale e Tributi

Sede staccata in Piazza Paolo Diacono n. 10 - Primo piano - Tel. 0432/710430 Fax 0432/710433

E-mail: tributi@cividale.net - PEC: comune.cividaledelfriuli@CERTgov.fvg.it - URL: www.comune.cividale-del-friuli.ud.it

Lunedì ore 8.30 - 12.30 e 16.30 - 19.00, Martedì Giovedì e Venerdì ore 10.00 - 12.30

L'accesso agli uffici è consentito solo previo appuntamento.